

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di libri per l'infanzia per le Scuole e Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine. CIG MASTER: 967845628E

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di libri per l'infanzia per le Scuole e Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine.

La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e la fornitura richiesta ha come CPV il seguente codice: 22111000-1 - Libri scolastici.

I soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in comune dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649030;
- Fornitore: operatore economico aggiudicatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Importo e durata dell'accordo quadro

Il valore complessivo stimato massimo dell'Accordo quadro è quantificato in **Euro 14.000,00** IVA esclusa.

La stima dell'importo dell'accordo quadro è stata effettuata sulla base dei fabbisogni indicati dal Settore Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine per due anni scolastici, fino al 30/06/2024.

Il presente accordo quadro avrà validità fino al 30.06.2024 o ad esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali per la durata di ulteriori 12 mesi.

Il presente capitolato disciplina l'Accordo Quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di recedere dall'accordo quadro qualora venissero attivate eventuali convenzioni CONSIP, o di altri soggetti aggregatori nel corso della validità dell'Accordo Quadro, risultate più convenienti per la Stazione appaltante.

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente stipulati. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento

dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

L'affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive della fornitura in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni.

Art. 3 – Modalità di fornitura in attuazione dei contratti discendenti

L'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione gli articoli descritti nel Computo Metrico allegato ad ogni singolo Contratto discendente. La fornitura dovrà essere recapitata presso una delle sedi dell'Unione delle Terre d'Argine che sarà di volta in volta specificata nel singolo contratto discendente, ubicate tutte nel Comune di Carpi.

Qualora non fosse possibile reperire i libri di volta in volta indicati nel Computo Metrico, l'operatore economico è tenuto a dare indicazione di titoli alternativi similari, diversamente a segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione, la quale fornirà titoli sostitutivi equivalenti ed idonei all'utenza a cui sono destinati, ossia bambini di età inferiore ai 6 anni.

Le indicazioni del fabbisogno esposto nel Computo Metrico allegato al singolo contratto discendente è pertanto, suscettibile di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori quali, la reperibilità dei volumi e le preferenze segnalate dal Settore Istruzione.

Una volta formalizzato l'Accordo Quadro si procederà a stipulare i singoli contratti discendenti, tramite scambio di corrispondenza, relativi alle singole forniture necessarie a soddisfare i fabbisogni dell'Ente. I contratti discendenti, stipulati a corpo, saranno corredati da Computo metrico che indicherà l'elenco dei libri le quantità, l'importo di ciascuno (prezzo di copertina) e l'importo totale della fornitura sul quale la ditta appaltatrice applicherà lo sconto minimo del 20%.

Si precisa che gli ordinativi derivanti dai contratti discendenti verranno trasmessi tramite corrispondenza alla sede operativa del fornitore di Giunti al Punto di Modena, Via Emilia Centro, n. 261 Modena (MO), che sarà l'interlocutore dell'Unione delle Terre d'Argine.

Art. 4 – Consegna

La consegna dei libri deve essere eseguita a cura, rischio e spese del Fornitore, direttamente presso la sede indicata nel precedente art. 3, nell'ambito del normale orario di lavoro.

L'operatore economico dovrà evadere l'ordinativo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall'Amministrazione, dovrà darne comunicazione scritta all'Ente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia. La sottoscrizione della stessa, da parte dell'Amministrazione contraente, non equivale ad accettazione incondizionata della merce.

Art. 6 – Verifiche di conformità

La Committente si riserva il diritto di controllare con continuità tutte le forniture nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile di Procedimento o da uno o più referenti incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione delle forniture rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto discendente

Il Responsabile di Procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto discendente qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- nel caso in cui le tempistiche di consegna si protragano oltre un tempo ragionevole per soddisfare le necessità dell'Ente;
- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
- Nei casi in cui le condizioni di mercato non consentano di garantire gli approvvigionamenti secondo le tempistiche previste nel presente capitolato;

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, con riassegnazione del nuovo termine finale di validità dell'accordo quadro, nei limiti dell'importo stimato massimo di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto discendente, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 8 – Fatturazione

La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale

dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Agli importi dovuti non sarà computata l'IVA, poiché essa viene assolta dall'Editore ai sensi dell' art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.

In base a tali disposizioni, verrà effettuato il pagamento delle spettanze solo per l'imponibile, mentre la quota IVA viene assolta direttamente dall'Editore all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura iva assolta dall'editore

Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – Acquisti in comune con sede legale in Corso Alberto Pio, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 9 - Disposizioni generali sui prezzi

Il corrispettivo dei singoli contratti discendenti sarà riconosciuto all'appaltatore conteggiando il numero effettivo dei libri forniti moltiplicato per il prezzo previsto da preventivo da questi fornito e detratto dal prezzo medesimo il ribasso unico offerto in % sul totale delle forniture.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, non è consentita alcuna revisione del prezzo contrattuale.

Inoltre, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 10- Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 11 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 12 – Penalità

Gli articoli richiesti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nell'art.4; in caso di ritardata consegna da parte dell'operatore economico verrà applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale del singolo contratto discendente commisurata ai giorni di ritardo.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 14.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto discendente pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dei contratti discendenti.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell'accordo quadro;

- penali comminate dall'Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente fornitura;
- manifesta non conformità delle forniture rilevate in fase di verifica;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per le forniture effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 15 – Divieti, cessione del contratto, del credito.

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto discendente: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Il subappalto sarà autorizzato secondo le prescrizioni e limiti di cui all'art 105, a condizione che l'appaltatore in sede di offerta per la stipula dell'accordo quadro, abbia espressamente manifestato l'intenzione di subappaltare le prestazioni.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i

relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente appalto è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato 9 associato al codice CPV 22110000-4 relativo ai Libri stampati del Settore merceologico "Libri, prodotti editoriali e multimediali".

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il presidente pro-tempore dell'Unione. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali.

L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali degli enti.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.